

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"SURGERY FOR CHILDREN - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E DURATA

Art. 1) È costituita una Associazione denominata **"SURGERY FOR CHILDREN - ONLUS"** organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede nel comune di Vicenza, Via Mazzini 127. La variazione della sede all'interno del medesimo comune non necessita di alcuna modifica statutaria.

Art. 2) L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPI SOCIALI

Art. 3) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, ispirata ai valori cristiani della fratellanza e della solidarietà sociale, umana e culturale; è aconfessionale e apartitica, l'Associazione non persegue scopi di lucro.

L'Associazione svolge attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, tale obiettivo è perseguito avvalendosi in modo determinante e prevalente di prestazioni occasionali di medici e infermieri volontari finalizzate allo sviluppo della salute del bambino, ed in particolare allo sviluppo della chirurgia pediatrica, secondo i bisogni, nel mondo.

L'Associazione si basa:

- sulla gratuità nello svolgimento dell'attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
 - sull'esigenza morale di impegnarsi per la piena solidarietà fra i popoli, operando per la pace, per uno sviluppo sostenibile, prestando servizio e soccorso alle persone più bisognose senza distinzione di razza, religione e nazionalità;
 - su un impegno diretto e concreto nella società, aggregando energie diverse del volontariato disposte a collaborare, in Italia ed in Paesi sottosviluppati, ed anche allacciando forme di collaborazione con strutture pubbliche (a livello locale, nazionale ed internazionale) che condividano le stesse finalità.
- Inoltre l'Associazione si propone di dare sostegno e collaborazione ad attività ed a programmi di cooperazione.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, le attività istituzionali sono:

- a) Interventi di chirurgia ricostruttiva delle malformazioni congenite complesse su pazienti in età pediatrica e infantile appartenenti a paesi "con scarse risorse", o comunque in zone degradate;
- b) Assistenza pediatrica medica ed infermieristica in ospedali di paesi "con scarse risorse",
- c) Formazione di personale appartenente agli stessi paesi "con scarse risorse" al fine di responsabilizzarlo nell'attività di prevenzione e cura delle malattie in loco.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione svolgerà, inoltre, delle attività connesse e strumentali a quelle istituzionali innanzi emarginate; in particolare:

- a) portare aiuto ai bambini "poveri" che vivono in paesi con scarse risorse, promuovendo iniziative nel campo della prevenzione, diagnosi, epidemiologia e cura delle Malformazioni Congenite.
- b) promuovere e realizzare iniziative nell'ambito della salute materno-pediatrica, finalizzate a divulgare, nelle realtà più povere o socialmente difficili, l'importanza della "protezione materna" per il miglioramento della salute fetale e pediatrica, eventualmente assumendo anche iniziative a carattere filantropico;
- c) donare medicinali ed attrezzature sanitarie a strutture ospedaliere in zone svantaggiate che si facciano carico dei problemi precedentemente riportati;

Al fine di conseguire gli scopi sociali, l'associazione potrà :

- 1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con organizzazioni ed enti pubblici e privati per la gestione diretta di spazi e strutture;
- 2) aderire ad altre associazioni che condividano finalità analoghe.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 4) Il numero degli associati è illimitato e possono aderire tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, nonché associazioni ed organismi aventi finalità omogenee con quelle dell'Associazione, che condividano e si impegnino a realizzare gli scopi dell'Associazione e ad osservarne lo statuto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5) Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime. Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale per le persone fisiche;
- 2) indicare denominazione sociale, sede, codice fiscale e rappresentante per le persone giuridiche;
- 3) dichiarare di accettare senza riserve il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di partecipazione, in ogni materia oggetto di delibera, comprese l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l'ammissione a socio, deve fornirne adeguata motivazione per iscritto all'aspirante. Contro il provvedimento di mancata ammissione l'aspirante socio può presentare ricorso che verrà discusso dall'Assemblea nella prima convocazione ordinaria.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso, o per 3 assenze ingiustificate successive alle assemblee.

Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino allo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

Ove le violazioni di cui ai punti sopra elencati vengano commesse da un membro del Consiglio direttivo, il provvedimento di espulsione sarà adottato dalla maggioranza assoluta del Consiglio medesimo, sentito il parere dei restanti membri del Consiglio.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento; sul ricorso deciderà con delibera l'Assemblea, nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Art. 6) I soci dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 7) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali e/o particolari versate dai soci;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) contributi e sovvenzioni sia da Enti pubblici e privati, che da privati cittadini;
- d) donazioni, lasciti, elargizioni concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione, con l'obbligo di destinare beni ricevuti e rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- e) entrate derivanti da convenzioni,
- d) entrate derivanti dalla vendita di articoli e oggetti vari, in concomitanza alla promozione dei progetti e delle attività dell'Associazione, subordinando tale marginale attività alle prescrizioni contenute nella circolare n. 59 del 31.10.2007, e, quindi, nello specifico, le iniziative di raccolta fondi:
 - saranno occasionali
 - avverranno in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
 - i beni ceduti per la raccolta di fondi saranno di modico valore.

L'attività di raccolta fondi, inoltre, verrà rigorosamente rendicontata.

In particolare, verrà redatto un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, in cui, verranno riportate le entrate e le spese per ciascuna delle manifestazioni organizzate dall'associazione.

Sono ammessi anche contributi in natura o in servizi (ospitalità, assistenza, ecc.) che possano essere di utilità ai fini dell'Associazione.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I Fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Responsabile Operativo
- f) il Segretario;
- g) il collegio dei Probiviri (se nominato)
- h) il collegio dei revisori dei Conti (se nominato)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9) L'Assemblea è composta da tutti i soci persone fisiche maggiorenni e dai rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie; può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è, inoltre, convocata dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e adempie ai seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente (entro il 30 aprile);
- b) eleggere all'occorrenza i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

L'assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:

- e) scioglimento dell'Associazione;
- f) proposte di modifica dello statuto sociale;
- g) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto o, anche tramite e-mail, da fare pervenire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è convocata con qualunque mezzo che costituisca prova scritta della ricezione da parte di ciascun socio dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due per ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano presente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di soci tale da rappresentare la maggioranza di tutti gli associati. Analoga maggioranza è richiesta in caso di votazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (art. 2532 Cod. Civ.) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci.

Possono essere nominati a ricoprire le cariche sociali tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie. Il diritto di voto si esercita attribuendo fino a due preferenze.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 10) Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque ed un massimo di quindici consiglieri eletti fra tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie. Qualora questi ultimi decadano dalla carica di rappresentanti delle persone giuridiche socie, automaticamente cessa anche la carica che essi ricoprono all'interno dell'Associazione.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione - che è anche Presidente del Consiglio direttivo, mentre il Consiglio stesso nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Responsabile Operativo e un Segretario.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri componenti, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e delibera per alzata di mano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Non sono ammessi voti per delega.

I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all'oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Associazione, hanno l'obbligo di dichiararne l'esistenza ed astenersi dal voto.

I verbali d'ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.

I compiti del Consiglio direttivo sono i seguenti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) approvare la programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi;
- c) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea secondo le

proposte della presidenza;

d) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi per i soci, nonché la penale per i ritardati versamenti;

e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;

g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;

i) deliberare sull'espulsione dei soci;

j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci persone fisiche maggiorenni e i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie;

k) redigere l'eventuale regolamento interno.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dei responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Il membro del Consiglio direttivo che non presenzi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito con le modalità prima indicate.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche tramite e-mail, da fare pervenire al domicilio dei membri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, e dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art. 11) Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il Vice-Presidente fornisce prova dell'impedimento momentaneo del Presidente a mezzo di delega conferita da quest'ultimo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Associazione tra i soci persone fisiche maggiorenni o i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie, dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, l'Assemblea dell'Associazione provvede a sostituire il Presidente.

Art. 12) Il Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 13) Il Responsabile Operativo dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Responsabile Operativo gestisce e pianifica gli interventi dell'Associazione, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 14) Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, aggiorna il libro soci,

svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento delle sue mansioni.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

Art. 15) Il Collegio dei Probiviri (se nominato) è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione tra i soci persone fisiche maggiorenni o i rappresentanti maggiorenni delle persone giuridiche socie, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

Delibera inoltre i provvedimenti di espulsione dei membri del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri svolge, inoltre, funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.16) La vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione è esercitata dal Collegio dei Revisori dei conti, (se nominato) formato da tre membri, nominati per tre anni dall'Assemblea e rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di persone con idonea capacità professionale, di cui almeno il Presidente iscritto nel Registro dei Revisori contabili, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.

TITOLO VI

RENDICONTI

Art 17) L'Associazione redige un rendiconto alla fine di ogni esercizio. L'esercizio sociale decorre dal 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo dell'anno successivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dalla Statuto. Viene depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art 18) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento dovessero far parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque tempo e per qualsiasi ragione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.

All'atto dello scioglimento, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dell'Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre (organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità) associazioni di volontariato con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VIII

RINVIO

Art. 20) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di volontariato.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'P. P.' followed by a long, sweeping flourish.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460